

AIPaSiM - Onlus

Statuto

Denominazione - Sede - Oggetto e Durata

Art. 1 - Denominazione

È costituita una associazione denominata “**Associazione Italiana Pazienti con Sindrome Mielodisplastica ONLUS**” o in forma abbreviata “**AIPaSiM Onlus**” che assume la qualifica di **organizzazione non lucrativa di utilità sociale**, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460, nonché, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile ed alle relative disposizioni di attuazione. L’Associazione nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione utilizzerà la locuzione “**organizzazione non lucrativa di utilità sociale**” ovvero l’acronimo “**ONLUS**”.

Art. 2 – Sede

L’associazione ha sede a Milano e intende operare su tutto il territorio nazionale; con deliberazione del consiglio direttivo possono essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Art. 3 - Oggetto e scopi

1. L’associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale così come qui sottoelencate:

- a) l’aggregazione dei pazienti affetti da sindrome mielodisplastica al fine di fornire, agli stessi pazienti e alle loro famiglie, strumenti e servizi informativi, educazionali, culturali e di supporto effettivo, finalizzati al miglioramento generale della gestione del proprio stato di salute
- b) la promozione di attività ed iniziative rivolte al miglioramento della qualità di vita dei pazienti affetti dalla mielodisplasia anche attraverso la diffusione di informazioni e notizie che accrescano la conoscenza in tema di casi clinici, pratiche mediche avanzate e testimonianze di medici e pazienti. Tale finalità potrà altresì essere perseguita attraverso la rappresentanza degli interessi degli associati presso le autorità pubbliche di riferimento, presso i soggetti privati e i centri di ricerca;
- c) la promozione e il supporto alla ricerca scientifica nella più ampia accezione del termine nonché la raccolta dei fondi finalizzata a questo scopo, da destinare a enti di ricerca o fondazioni che la svolgono direttamente;
- d) la collaborazione con altre associazioni o enti presenti in Italia ed all'estero ed aventi scopi analoghi.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l’associazione potrà inoltre:

- 1) stipulare ogni opportuno atto, contratto o negozio, anche per il finanziamento e l’attuazione delle operazioni deliberate, tra cui, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell’associazione;
- 2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, compratrice o comunque posseduti;
- 3) partecipare in associazioni, enti ed istituzioni pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione degli scopi istituzionali. L’associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del D.lgs. n. 460/1997 ad eccezione delle attività ad esse connesse.

Art. 4 Durata

L’associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). L’associazione potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta secondo quanto all’uopo previsto dal presente statuto.

Associati

Art. 5 - Natura di associato

1. Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti che condividono gli scopi dell’associazione.
2. Sono riconosciute associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammesse dal consiglio direttivo.
3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
4. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Doveri dell’associato

1. L’iscrizione all’associazione deve essere fatta mediante apposita domanda scritta, indirizzata alla segreteria, contenente la volontà di far parte dell’Associazione.
2. In caso di accoglimento della domanda, la deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro

degli associati.

3. Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della eventuale quota associativa annuale, la cui misura è stabilita, annualmente, dall'assemblea generale su proposta del consiglio direttivo. Per effetto dell'avvenuta iscrizione, l'associato resta impegnato, ad ogni effetto di legge, per la durata dell'anno solare, ovvero fino al 31 (trentuno) dicembre. L'iscrizione s'intende rinnovata di anno in anno, agli effetti di cui sopra, se l'associato non invia alla segreteria, entro il mese di novembre, la propria intenzione di non far più parte dell'associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

4. È dovere preciso dell'associato rispettare e far rispettare le norme del presente statuto e del regolamento generale.

5. La qualifica di associato impegna l'associato all'accettazione dello statuto, dei regolamenti, delle norme, degli accordi di qualsiasi natura e specie, e in genere di qualunque deliberazione che, presa in conformità alla legge ed al presente statuto, sia legittimamente stipulata, assunta ovvero adottata dagli organi dell'associazione.

6. Le cariche ricoperte in seno al consiglio direttivo ed agli altri organi associativi non comportano, per gli associati, retribuzioni di qualsiasi forma e natura, ma danno diritto al solo rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per dimissioni volontarie;
- per esclusione.

2. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata:

- Per la mora superiore a due anni di pagamento della quota associativa;
- per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con l'oggetto sociale dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del consiglio direttivo;

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale entro sessanta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere contro il provvedimento al collegio dei probiviri secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Statuto, fatto salvo l'eventuale ricorso all'Autorità giudiziaria.

Art. 8 - Diritti dell'associato

1. Ogni associato, qualunque sia la propria qualifica, ha diritto ad 1 (uno) voto e lo esercita, in seno all'assemblea, personalmente.

2. Gli associati sono al tempo stesso elettori ed eleggibili.

Organi dell'associazione

Art. 9 - Definizione degli organi

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il comitato scientifico;
- il revisore unico, se nominato;
- il collegio dei probiviri, se nominato

Art. 10 - L'assemblea generale degli associati

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea, in seduta ordinaria, è convocata dal consiglio direttivo mediante avviso scritto per lettera raccomandata, fax, e-mail, ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede dell'associazione o altrove, purché in Italia, almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, con la possibilità (in caso di eccezionali esigenze che lo rendano necessario) di posticipare tale termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni, per deliberare sul rendiconto annuale, sulla nomina del consiglio direttivo e del revisore unico, ovvero per le integrazioni di detti organi.

L'assemblea degli associati può essere convocata in seduta straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o con idonea motivazione scritta, per richiesta di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata anche con un preavviso di 5(cinque) giorni.

L'assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di più della metà degli Associati aventi diritto al voto. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione deve essere convocata ad almeno 8 3 (tre) giorni di distanza dalla prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea

ordinaria è costituita con qualsiasi numero di associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria di modificazione dello statuto delibera, in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria, di modificazione dello statuto, delibera, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 50% degli associati aventi diritto al voto ed a maggioranza assoluta dei presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere fissato altro giorno per la seconda adunanza dell'assemblea straordinaria nel caso in cui la prima andasse deserta o non raggiungesse il quorum previsto dal presente statuto; tale assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo prima che siano decorsi almeno 8 3 (tre) giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge o quando il presidente lo crede opportuno il verbale è redatto da un notaio

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- b) elegge mediante votazione, il consiglio direttivo e il revisore unico
- c) stabilisce e ratifica le linee direttive dell'attività dell'associazione;
- d) approva le relazioni sull'attività dell'associazione, presentate dal consiglio direttivo;
- e) determina, in quanto proposta dal consiglio direttivo, la quota associativa annua;
- f) approva le eventuali modifiche dello statuto e dei regolamenti
- g) delibera su ogni argomento sottoposto dal consiglio direttivo
- h) delibera in merito allo scioglimento dell'associazione.
- i) nomina e revoca il collegio dei probiviri;

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in assenza, dal vicepresidente dell'associazione; in assenza di entrambi la presidenza sarà assunta dalla persona a tal fine nominata dall'assemblea che designerà altresì il segretario ed eventualmente due scrutatori.

Le adunanze dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi i presupposti di cui al precedente comma, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

È ammessa la delega tra associati in misura non superiore a tre deleghe per ogni associato, e con applicazione dei commi 4 e 5 del 2372 del Codice civile in quanto compatibili.

Art. 11 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da 3 (tre) a 11 (undici) componenti eletti dall'assemblea. I componenti del consiglio direttivo possono essere scelti anche tra i soggetti non associati, purché la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo sia scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

2. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c.

3. Il consiglio direttivo dura in carica da 1 (uno) a 3 (tre) anni secondo delibera di volta in volta adottata dall'assemblea generale degli associati e, i suoi membri sono rieleggibili.

4. Nella prima adunanza successiva alle elezioni il consiglio direttivo elegge al suo interno, con votazione palese a maggioranza semplice, e, in caso di parità, con prevalenza del voto del consigliere più anziano:

- un presidente, il quale ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare e revocare procuratori "ad negotia" ed alle liti in ogni stato e grado di giudizio ed anche per giudizi di cassazione e di revocazione, nonché di compromettere in arbitri, di transigere e conciliare vertenze giudiziarie. Ha, tra gli altri, il compito di tutelare l'applicazione delle norme statutarie, convocare e presiedere l'assemblea e il consiglio direttivo, mantenere i collegamenti con le altre associazioni, adottare i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento dell'associazione e, in caso d'urgenza, sentito il parere del consiglio direttivo, i provvedimenti non derogabili di competenza dell'assemblea, sottoponendoli alla

successiva ratifica di quest'ultima. In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i suoi poteri passano al vicepresidente la cui firma di per sé attesta l'assenza o l'impedimento del presidente;

- due vicepresidenti, uno dei quali con il ruolo di vicepresidente vicario;

- un tesoriere, che sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative, contabili e tributarie dell'associazione, dando esecuzione alle delibere di assemblea e del consiglio direttivo per quanto di sua competenza ne conserva gli atti, sovrintende al funzionamento della segreteria e al coordinamento tecnico organizzativo dell'associazione; assiste il presidente nelle funzioni presidenziali;

5. In caso di dimissioni, il consiglio direttivo provvede alla sostituzione del presidente, dei vicepresidenti, del segretario e del tesoriere. In caso di vacanza dei posti nel consiglio direttivo, il medesimo organo provvederà tramite cooptazione a nominare i componenti del consiglio medesimo, che rimarranno in carica fino alla prima assemblea successiva.

6. Se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo, decade l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata, d'urgenza, per provvedere alle nuove nomine. In detta fattispecie la convocazione dell'assemblea è fatta da parte del revisore legale e in caso di inattività di questi, da parte di un singolo associato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'associazione, ed eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea, in particolare:

1. attua gli indirizzi strategici approvati dall'assemblea;
2. procede all'esecuzione delle delibere approvate dall'assemblea, e può proporle l'adozione;
3. redige ed attua i regolamenti e le norme organizzative riguardanti l'attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
4. nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico;
5. può attribuire funzioni particolari ai membri del consiglio direttivo;
6. amministra il patrimonio dell'associazione, in particolare determina le quote associative, stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione e determina le modalità, l'entità e la durata degli interventi economici e in natura;
7. esercita tutti i diritti connessi alla partecipazione in enti pubblici e/o privati nonché associazioni;
8. provvede alla stesura del bilancio e del bilancio preventivo, al fine di sottoporli all'approvazione dell'assemblea;
9. delibera la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
10. delibera sulla domanda d'iscrizione di un nuovo associato sulla base della domanda compilata ai sensi del regolamento generale secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

7. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o dal vicepresidente vicario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica, mediante avviso scritto per lettera raccomandata, fax, e-mail, PEC, ai membri del consiglio almeno cinque giorni prima di quello della riunione, ovvero per telegramma inviato almeno tre giorni prima.

8. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, occorrendo per la validità delle sue riunioni la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, incluso il presidente. In caso di parità prevale il voto del presidente.

9. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'associazione o, in caso d'impedimento, dal vicepresidente o da persona eletta dalla riunione.

10. Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno (due delle quali rispettivamente in occasione della predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio), su convocazione del presidente ovvero quando ne facciano richiesta scritta, al presidente, la maggioranza dei suoi componenti.

11. Il componente del consiglio direttivo che, senza giustificato motivo o ragione, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio, decade automaticamente dalla carica. La sua sostituzione sarà effettuata con le modalità di cui al comma 11.4 del presente articolo

È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, con le medesime modalità previste per l'assemblea degli associati di cui all'art. 10 del presente statuto.

Art. 12 - II comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è nominato dal consiglio direttivo, che ne decide anche il numero di componenti. I componenti sono scelti tra gli esperti delle varie discipline attinenti all'attuazione degli scopi dell'associazione, in considerazione anche della particolare attenzione dimostrata alle problematiche dei pazienti affetti dalla sindrome mielodisplastica.

2. Il funzionamento del comitato scientifico è normato da apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo.
3. Le riunioni del comitato scientifico sono trascritte in appositi verbali che vengono trasmessi al consiglio direttivo
4. Il comitato scientifico è un organo consultivo e di indirizzo dell'associazione; i componenti del comitato durano in carica tre anni. I componenti sono rieleggibili.
5. La durata in carica del comitato scientifico sarà direttamente correlata alla permanenza in carica del consiglio direttivo che lo ha nominato, cosicché, allorquando il consiglio direttivo cesserà dalla carica, decadranno dalla propria carica anche i membri del comitato scientifico. I componenti sono rieleggibili. I componenti del Comitato Scientifico possono anche essere scelti tra non associati, purché in possesso di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza specifica in coerenza con le finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.
6. Il comitato scientifico elegge al proprio interno un presidente e un segretario.
7. Il comitato scientifico ha i seguenti compiti:

Esprimere pareri relativi ai progetti finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, valutandone la scientificità e l'efficacia e sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Direttivo

Valutare in termini di validità scientifica le proposte di studi inoltrate all'Associazione;

Seguire lo stato di avanzamento delle iniziative approvate presentando eventuali osservazioni al responsabile dell'attività in questione;

Il presidente del comitato scientifico dovrà fornire relazione sull'attività svolta in occasione delle riunioni del consiglio direttivo a cui è invitato;

8. Le riunioni del comitato scientifico possono essere trascritte in appositi verbali che vengono trasmessi al consiglio direttivo.

Art. 13 Il revisore unico

1. Il revisore unico è scelto tra i soggetti iscritti al registro all'albo dei revisori legali, anche non associati
2. La durata in carica è 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. A tale organo spetta il controllo sui libri sociali, sulla tenuta della contabilità e sui libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che viene redatta annualmente.

Art. 14 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'assemblea degli associati, che ne decide anche il numero di componenti, da un minimo di tre a un massimo di cinque, tra persone autorevoli per pregio e qualità morali.

1. Non possono far parte del collegio dei Proviviri i componenti del Consiglio direttivo e il revisore unico.
2. La durata in carica del Collegio dei Proviviri è deliberata dall'Assemblea.
3. La funzione del collegio attiene all'intervento in caso di controversie interne all'associazione o in occasione di fatti ed episodi idonei ad arrecare nocimento alla vita associativa od alla pubblica immagine ed al buon nome dell'Associazione.
4. Il Collegio nomina fra i suoi componenti il Presidente, che ha il compito di coordinare le attività del Collegio e rappresentarlo nei confronti degli Organi dell'Associazione e degli associati.
5. L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al collegio dei proviviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.
6. Il collegio dei proviviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate. La decisione del collegio dei proviviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.
7. Qualora il collegio dei proviviri non sia nominato tutte le competenze ad esso attribuite saranno svolte dall'assemblea degli associati.

Art. 15- Chiusura dell'esercizio

1. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Patrimonio

Art. 16 - Patrimonio ed entrate

1. Il Patrimonio dell'associazione è costituito:
 - a) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
 - c) da ogni altro bene che pervenga alla associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

2. La Associazione finanzia le proprie attività con:

le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;

le quote associative e i contributi degli associati;

c) le erogazioni liberali, i contributi pubblici e privati, i lasciti non destinati ad incremento del patrimonio;

d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;

e) i proventi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a patrimonio.

2. I contributi e le quote associative sono a fondo perduto: non sono, quindi, rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, d'estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di contributo o quota associativa.

3. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

4. È fatto divieto di distribuire, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione o destinazione non siano imposti dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

5. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione dell'attività istituzionale o connesse di cui all'art. 3

Norme Generali

Art. 17 - Scioglimento

1. L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice Civile:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all' articolo 27 del Codice Civile.

2. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 18 - Norma di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.